

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025

144/2025/R/EEL

ULTERIORI DISPOSIZIONI FUNZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I CLIENTI TITOLARI DI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 19

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1334^a riunione dell'1 aprile 2025

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 60 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito: Codice della privacy);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, (TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 132/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2025/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità al Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 marzo 2025, prot. ARERA num. 18996/2025;
- la comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 28 marzo 2025, prot. ARERA num. 21879/2025 (di seguito: comunicazione del 28 marzo 2025)

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- nell'Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2022-2025, l'Autorità ha previsto, tra l'altro di "Rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio" (OS2), perseguendo l'obiettivo di "garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia dei c.d. bonus sociali, prevedendo, al comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021, il bonus sociale per la fornitura dell'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05 (di seguito: bonus sociale elettrico) e il bonus sociale per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha, inoltre, previsto che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A (di seguito anche: Gestore del SII);
- il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante Privacy) con parere n. 279 del 17 dicembre 2020 (di seguito: parere n. 279/2020) si è espresso sulle questioni inerenti al trattamento dei dati relativamente ai bonus sociali di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge n. 124/2019, che sono state puntualmente recepite nella deliberazione 63/2021/R/com;
- con la deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi allegati;
- per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'Allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus, nell'Allegato B le disposizioni al Gestore del SII ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta;
- in particolare, l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l'INPS trasmetta mensilmente al Gestore del Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (nel seguito: DSU) attestata nel mese precedente, risultino in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento;

- il successivo comma 4.2 del medesimo Allegato A dispone che per ogni DSU, l'INPS trasmette al Gestore del SII le seguenti informazioni:
 - a) protocollo della DSU;
 - b) data di presentazione della DSU;
 - c) data di scadenza della DSU;
 - d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;
 - f) codici di eventuali omissioni o difformità;
 - g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
 - h) Codici Fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
 - i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;
 - j) nome, cognome e Codice Fiscale del dichiarante;

- con la successiva deliberazione 223/2021/R/com, l'Autorità ha approvato le "Modalità di trasmissione dall'INPS al SII gestito da Acquirente Unico S.p.A. dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- nelle successive interlocuzioni tra il Garante Privacy, l'INPS e l'Autorità sono state concordemente definite le più opportune e idonee modalità per informare gli interessati dalla comunicazione dei dati da INPS all'Autorità ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR per l'erogazione dei bonus sociali di cui al richiamato articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019;
- con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/21, sono stati definiti come *clienti vulnerabili*, tra l'altro, i clienti domestici in condizioni economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico;
- con la deliberazione 383/2023/R/eel sono state introdotte, tra l'altro, le disposizioni per l'identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato dell'energia elettrica;
- il contributo straordinario, finalizzato a garantire un'ulteriore e distinta forma di sostegno economico rispetto all'ordinario bonus sociale per un periodo di tempo limitato, anche a soggetti che non hanno diritto al bonus sociale ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com, ha natura temporanea e conseguentemente i soggetti che ne hanno diritto non rientrano nella categoria dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/21; in tale categoria rientrano, infatti, solo i soggetti aventi diritto al bonus sociale elettrico, rappresentando tale bonus sociale la misura ordinaria di tutela dei soggetti in condizioni economicamente svantaggiate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 19/25 stabilisce all'articolo 1, comma 1, che “per l’anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- per i nuclei familiari con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore-uguale a 9.530 euro (o inferiore-uguale a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico) il contributo straordinario previsto nel decreto-legge 19/25 si configura come un contributo aggiuntivo rispetto al bonus sociale elettrico, di cui i medesimi beneficiano nel corso dell’anno 2025, ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia;
- con la deliberazione 132/2025/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità applicative funzionali a consentire il riconoscimento del contributo straordinario con riferimento ai clienti domestici per i quali è in corso di erogazione il bonus sociale elettrico, prevedendo, in particolare, che il contributo straordinario debba essere erogato unitamente alla suddetta agevolazione, con riferimento al periodo di competenza dall’1 aprile 2025 al 31 luglio 2025;
- i nuclei familiari con valori ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro compresi, con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro compresi con almeno 4 figli a carico, pur non avendo diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia, hanno diritto per l’anno 2025 al contributo straordinario;
- i dati relativi ai clienti domestici aventi un ISEE valido per l’anno 2025 con valore superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro compresi con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 compresi euro con almeno 4 figli a carico, non sono attualmente nella disponibilità del SII;
- il contributo straordinario costituisce una misura temporanea di carattere eccezionale istituita per i soggetti che, nel corso dell’anno 2025, risultano titolari di una fornitura elettrica e hanno un valore ISEE inferiore o uguale a 25 mila euro; si tratta di una forma di sostegno economico ulteriore e distinta rispetto all’ordinario bonus sociale erogato tramite il meccanismo automatico di cui alla delibera 63/2021/R/com;
- sia necessario e urgente procedere alla tempestiva erogazione del contributo straordinario e che l’Autorità intende attenersi, con riferimento al trattamento dei dati personali, a quanto già rappresentato dal Garante Privacy nel richiamato parere n. 279/2020 e a quanto successivamente concordato rispetto alle modalità di informazione degli interessati al trattamento;
- il Garante Privacy con la comunicazione del 28 marzo 2025, non ha rilevato elementi ostativi con riferimento alle modalità applicative funzionali a consentire il riconoscimento del contributo straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge 19/25, prendendo atto di quanto rappresentato dall’Autorità in merito alla disciplina

dei trattamenti di dati personali necessari per l'erogazione del suddetto contributo, ferma restando la necessità che siano adottate, per quanto di rispettiva competenza da parte dell' Autorità e dell'INPS, le misure necessarie per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali.

RITENUTO:

- necessario completare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19/25, considerata la rilevanza sociale del contributo straordinario volto a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari aventi diritto;
- ai fini di cui sopra, opportuno prevedere misure attuative di agevole implementazione, dai costi relativamente contenuti per gli operatori coinvolti; al riguardo, infatti, sarebbero sufficienti adeguamenti di implementazione relativamente semplice, volti a veicolare al Gestore del SII (che detiene già le informazioni relative ai titolari di punti di prelievo elettrici), le informazioni relative ai nuovi valori ISEE previsti per il contributo straordinario;
- necessario prevedere, a tal fine, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 alla deliberazione 63/2021/R/com, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124/19, l'INPS, a partire dal mese di aprile 2025, trasmetta mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE aggiuntivi, suddiviso nelle seguenti tre classi di agevolazione per finalità statistiche e di monitoraggio in continuità con gli anni precedenti:
 - classe X) DSU aventi nuclei con $9.530 < \text{ISEE}$ (Ordinario o corrente Ordinario) ≤ 15.000 con meno di 4 figli;
 - classe Y) DSU aventi nuclei con $15.000 < \text{ISEE}$ (Ordinario o corrente Ordinario) ≤ 25.000 con meno di 4 figli;
 - classe Z) DSU aventi nuclei con $20.000 < \text{ISEE}$ (Ordinario o corrente Ordinario) ≤ 25.000 con 4 o più figli a carico;
- opportuno prevedere che la trasmissione da INPS al Gestore del SII delle informazioni di cui all'articolo 4 comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com relative alle DSU di cui al precedente punto avvenga con le medesime modalità stabilite dalla deliberazione 223/2021/R/com;
- opportuno prevedere, in particolare, che INPS trasmetta al SII, ferme restando le disposizioni attualmente vigenti:
 - nel mese di aprile 2025 gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alle classi X, Y e Z, in base alle DSU attestate nei mesi precedenti di gennaio, febbraio e marzo, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - dal mese di maggio 2025 fino al mese di gennaio 2026, gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alla classe X, Y e Z, in base alle DSU attestate nel mese precedente, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

- necessario prevedere che, con riferimento ai clienti domestici aventi un ISEE 2025 di cui alle classi X, Y e Z sopra citate:
 - a decorrere dal mese di giugno 2025, il Gestore del SII, sulla base delle DSU ricevute da INPS, individui i clienti titolari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo straordinario e provveda all'attivazione del medesimo e alla notifica ai soggetti interessati ai fini del riconoscimento in fattura, secondo le medesime modalità previste per l'attivazione del bonus sociale di energia elettrica;
 - per consentire la corretta applicazione del contributo straordinario da parte degli esercenti interessati, il Gestore del SII provveda ad individuare la data di fine erogazione nell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di inizio erogazione, determinata secondo le modalità di cui all'Allegato B di cui alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - per semplicità di applicazione, il contributo straordinario sia erogato in ratei giornalieri di uguale importo, indipendentemente dal trimestre di competenza, quantificati in modo tale da garantire un importo complessivo almeno pari a 200 euro anche nel trimestre con il minor numero di giorni;
- non procedere agli adempimenti connessi alla preventiva consultazione come previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in considerazione sia della straordinaria urgenza dell'intervento sia del contenuto vincolato del presente provvedimento.

DELIBERA

1. a partire dal mese di aprile INPS trasmette al Gestore del SII, in aggiunta alle informazioni previste all'articolo 4, comma 1 della deliberazione 63/2021/R/com, gli elenchi dei nuclei familiari aventi ISEE valido per l'anno 2025 con valore superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro compresi con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro compresi con almeno 4 figli a carico, suddivisi nelle seguenti classi di agevolazione:
 - classe X) DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 15000 con meno di 4 figli;
 - classe Y) DSU aventi nuclei con 15000 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 25000 con meno di 4 figli;
 - classe Z) DSU aventi nuclei con 20000 < ISEE (Ordinario o corrente Ordinario) <= 25000 con 4 o più figli a carico;
2. la trasmissione di cui al punto 1, fermo restando le disposizioni attualmente vigenti, è così articolata:
 - nel mese di aprile 2025 INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alle classi X, Y e Z, in base alle DSU attestata nei mesi precedenti di gennaio, febbraio e marzo, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - dal mese di maggio 2025 fino al mese di gennaio 2026, mensilmente INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari appartenenti alla classe X, Y e Z, in base

- alle DSU attestate nel mese precedente, corredati dalle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
3. a decorrere dal mese di giugno 2025, il Gestore del SII, sulla base delle DSU ricevute da INPS, individua i clienti titolari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo straordinario e provvede all'attivazione del medesimo e alla notifica ai soggetti interessati ai fini del riconoscimento in fattura, secondo le medesime modalità previste per l'attivazione del bonus sociale di energia elettrica;
 4. per consentire la corretta applicazione del contributo straordinario da parte degli esercenti interessati, il Gestore del SII provveda ad individuare la data di fine erogazione nell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di inizio erogazione, determinata secondo le modalità di cui all'Allegato B di cui alla deliberazione 63/2021/R/com;
 5. il contributo straordinario è erogato in ratei giornalieri di importo pari a 2,25 euro;
 6. tutte le controparti commerciali del mercato libero e gli attuali esercenti la maggior tutela dei clienti domestici del settore elettrico sono tenuti a riportare, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/COM, nella bolletta sintetica, il testo della comunicazione come nel seguito riportato: *«Gentile Cliente, qualora il Suo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) abbia un valore fino a 25.000 euro Lei ha diritto a ricevere automaticamente un contributo straordinario del valore di 200 euro sulla fornitura di energia elettrica. A tal fine l'INPS comunica i Suoi dati personali, trasmessi con il modello DSU per la definizione dell'ISEE, e strettamente funzionali all'attribuzione automatica del suddetto contributo straordinario, ad ARERA che li tratterà, in qualità di titolare del trattamento, in conformità alle indicazioni contenute nell'Informativa Privacy disponibile al link: [https://www.arera.it/it/...]. La presente comunicazione è effettuata a beneficio di tutti i componenti maggiorenni il nucleo familiare i cui dati personali sono raccolti attraverso la DSU sottoscritta dal dichiarante.»*
 7. i soggetti di cui al precedente punto provvedono a pubblicare tempestivamente, dandone evidenza sulla home page del proprio sito internet, le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore dei clienti finali in condizione di disagio economico così come definiti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19.
 8. con riferimento agli aspetti di gestione del contributo straordinario, ivi incluse le modalità di erogazione nei casi di discontinuità della fornitura, nonché per gli aspetti relativi alla rendicontazione di quanto erogato, valgono le disposizioni di dettaglio di cui alla deliberazione 63/2021/R/com e relativi Allegati;
 9. il presente provvedimento è trasmesso all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e ad Acquirente Unico S.p.A. (AU);

10. il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità, www.arera.it.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini